



Tale accordo contempla un nuovo inquadramento del personale e l'abolizione del massimale previsto dal contratto precedente relativamente alle determinazioni delle indennità di anzianità. Pertanto la indennità viene determinata in funzione dell'ultima retribuzione percepita senza applicazione di scoglimenti.

Inoltre, in data 6 luglio 1955 venne concluso le trattative per le nuove tabelle retributive e per il conglobamento.

Ciò premesso, da parte delle Commissioni Interne delle Agenzie generali di Asti, Modena, Cesaro, Trapani, Campobasso, Siena, Chieti, Brindisi, Bari, Benevento, Verona, Pescara, Cosenza, Catania, Catanzaro, Castellammare di Stabia, nonché dai delegati regionali del Piemonte e della Campania sono pervenuti telegrammi che sollecitano l'intervento della Direzione generale affinché sia provveduto, da parte dei titolari delle Agenzie, alla integrale applicazione del contratto di lavoro.

Occorre precisare che gli effetti economici dei nuovi accordi pesano differen-